

# **A.I.A.S. – Associazione Italiana Avvocati dello Sport**

## **Coordinamento Regionale della Sicilia**

### **“IUSPORT”**

*ciclo di incontri settimanali dedicati all'approfondimento monografico di temi di Diritto Sportivo, realizzato da Ius Law Web Radio, in sinergia con il Coordinamento Siciliano dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina (UNIME), condotto dall'Avv. Fabrizio Carbone (delegato alla comunicazione – Coordinamento AIAS Sicilia), con la partecipazione del Prof. Francesco Rende (Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina – delegato alla formazione e ricerca del Coordinamento AIAS Sicilia) e l'intervento degli studenti dell'Università di Messina, in onda ogni lunedì alle ore 19.00 sulla pagina Facebook di IUS LAW WEB RADIO.*

---

### **REPORT DELLE PUNTATE DEL 22.02.2021 – 01.03.2021 – 08.03.2021.**

*A cura degli studenti dell'Università degli Studi di Messina*

\* \* \* \* \*

**1. Puntata del 22 Febbraio 2021 – “Riforma del sistema sportivo: gli sport invernali”,  
report a cura di Giuseppe Crivillaro - Studente del Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università di Messina.**

A discutere del tema, la Prof.ssa Avv. Lina Musumarra (*Docente di Diritto dello Sport presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma*) e il Prof. Francesco Rende (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina*).

Nel corso della puntata gli ospiti hanno passato in rassegna le singole disposizioni della riforma soffermandosi, in modo particolare, sulle tutele previste per persone con disabilità alle quali è garantito l'accesso agli impianti sciistici. Sono stati poi tratteggiati i profili di responsabilità del gestore, dell'istruttore ma anche degli utilizzatori sottolineando che lo schema di decreto mira a raggiungere un'equa distribuzione delle responsabilità come si è notato dagli artt.13 (responsabilità civile dei gestori) e art.12 (obbligo di soccorso). Si è infine passati all'analisi dell'art. 29 che riguarda gli accertamenti alcolemici e tossicologici ai fruitori degli impianti, con le relative sanzioni previste all'art.31.

A conclusione della trasmissione, lo studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina Giuseppe Crivillaro ha esposto l'approfondimento (curato con i colleghi Maria Francesca Aricò, Elisabetta Cultrera, Paolo Maggio, Antonio Natoli, Alessandro Salvo e Martina Tulumello) sul tema del mobbing nel lavoro sportivo. Punto di partenza dell'analisi è stato il famoso “caso Pandev”. Gli studenti hanno svolto la loro indagine

riflettendo sulla possibilità che si possa parlare di mobbing in presenza della scelta di una società di non fare allenare più un giocatore con la prima squadra ed evidenziando poi le conseguenze di questa scelta. Sono state, perciò, esaminati gli art. 7 e 11 dell'Acc. Coll. tra l'Aic (associazione italiana calciatori) e la Lnp (lega nazionale professionisti serie A). Nell'art. 7 è riportato che la società deve fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e nell'art. 11 dello stesso accordo in cui si dice che la società può escludere il calciatore dagli allenamenti a titolo di sanzione quando ricorrono determinati comportamenti integranti un inadempimento degli obblighi gravanti sul calciatore.

Alla stregua di tali disposizioni, il collegio arbitrale, il 23 dicembre 2009, si è pronunciato a favore di Pandev che ha ottenuto la risoluzione del contratto ex art. 12, Acc. Coll., facendo leva sulla violazione del sopra citato art. 7, Acc. Coll., nonché il risarcimento del danno. Si sono, infine, esaminati i rimedi esperibili nel caso di mobbing. Si è, evidenziato, in particolare come oltre alla risoluzione contrattuale (particolarmente lesiva per la società in quanto perderà sostanzialmente il valore del cartellino del calciatore) ed al conseguente risarcimento, il giocatore possa ottenere il risarcimento della perdita di chance nonché del danno all'immagine.

Per la realizzazione dell'approfondimento gli studenti hanno analizzato:

- Tommaso Mauceri, *“Interesse ad adempiere e professioni sportive”*, in Rivista Di Diritto Civile, n. 3/2016;
- Alessandro Mazzucato, *“Il mobbing nel rapporto di lavoro sportivo”*, in Olympialex Review, n. 2/2020.

Giuseppe Crivillaro

La puntata di Ius Sport di lunedì, 22 febbraio 2021, è disponibile su:

<https://www.facebook.com/1198712700158536/videos/486770216051028>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ibeqp6HK2Oo>

## **2. Puntata dell'1 Marzo 2021 – “Riforma del sistema sportivo: prospettive e criticità”**, report a cura di Martina Tulumello - Studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.

A discutere del tema, il Prof. Jacopo Tognon (*Docente di Diritto e Politica Europea dello Sport presso l'Università degli Studi di Padova*) e il Prof. Francesco Rende (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina*).

Nel corso della puntata gli ospiti hanno passato in rassegna le singole disposizioni della riforma soffermandosi, in modo particolare, sulle principali problematiche interpretative che la stessa sottopone agli interpreti del diritto.

Ha animato, in particolare, il dibattito la prevista eliminazione del c.d. vincolo sportivo, con opinioni contrastanti degli esperti che hanno preso parola, ma con l'opinione unanime circa la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi delle società che investono sui giovani atleti e il contrapposto interesse degli atleti stessi ad un vincolo temporalmente ridotto.

A conclusione della trasmissione, la studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, Martina Tulumello, ha esposto l'approfondimento (curato con i colleghi Maria Francesca Aricò, Giuseppe Crivillaro, Paolo Maggio, Alessandro Salvo) sul tema del compenso spettante all'agente sportivo nel caso in cui il calciatore abbia stipulato il contratto di prestazione sportiva senza avvalersi della sua collaborazione.

Punto di partenza dell'approfondimento curato dagli studenti è stato la recente Ordinanza della Corte di Cassazione, n.835/2021.

Nello specifico il tema della decisione della Suprema Corte riguardava il caso di un calciatore di serie A, che dopo aver inviato avviso di recesso al proprio agente sportivo, immediatamente dopo stipulava un contratto di prestazione sportiva con una nuova società. L'agente ritenendo di avere ugualmente diritto al compenso, conveniva quindi in giudizio il suo ex assistito.

Tanto nel primo quanto nel secondo grado l'agente sportivo risulta vittorioso, anche se in sede di appello la sua pretesa economica viene significativamente ridimensionata.

Infine la Suprema Corte, alla luce del Regolamento agenti della F.I.G.C., stabilisce e regola tre ipotesi differenti:

1) Salvo l'esercizio tempestivo della revoca del mandato dell'agente, che ha efficacia dal 30° giorno successivo alla sua ricezione, all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato;

2) nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza;

3) L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito.

Le fonti e gli scritti oggetto di approfondimento degli studenti dell'Università degli Studi di Messina sono stati:

- Corte di Cassazione , Sez. III Civile, ordinanza n.835/21;
- GRECO A. - *“La cassazione spiega come va calcolata la provvigione dell'agente sportivo”*, 2021, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it);

- NICOLELLA G. – “*Agente sportivo: il diritto al corrispettivo*”, 2021, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

Martina Tulumello

La puntata di Ius Sport di lunedì, 1 marzo 2021, è disponibile su:

<https://www.facebook.com/iuslawwebradio/videos/1336834466680147/>

<https://www.youtube.com/watch?v=bKgTMAjEYSM>

### **3. Puntata dell’08 Marzo 2021 – “Riforma del sistema sportivo: Il professionismo femminile”, report a cura di Paolo Maggio - Studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.**

A discutere del tema, la Prof.ssa Angela Busacca (*Docente Diritto Sportivo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria - Coordinatrice AIAS Calabria*), l’Avv. Barbara Agostinis (*Collegio di Garanzia del CONI - Coordinatrice Comm. Lavoro Sportivo AIAS*) e il Prof. Francesco Rende (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell’Università degli Studi di Messina*).

Nel corso della puntata si è discusso della creazione, da parte della riforma, della figura del lavoratore sportivo che porterà al riconoscimento del lavoro sportivo in capo agli uomini ed alle donne senza distinzioni e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Gli ospiti si sono poi soffermati sull’obiettivo principale della riforma, ossia di garantire le tutele previdenziali a tutti quei soggetti che, secondo quanto previsto dalla legge 91 del 1981, ne sono privi: in particolare, tutto il genere femminile e gli sportivi professionisti di fatto.

Successivamente, il dibattito si è focalizzato sull’autonomia che le federazioni hanno nel riconoscere il professionismo e si è cercato di capire se la riforma appena approvata possa limitare tale autonomia e quali strumenti sono messi a disposizione degli atleti qualora la federazione di appartenenza decida di non riconoscerlo.

A conclusione della trasmissione, lo studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina Paolo Maggio, ha esposto l’approfondimento (curato con i colleghi Maria Francesca Aricò, Giuseppe Crivillaro, Alessandro Salvo, Martina Tulumello) relativo al delicato rapporto tra il principio della parità delle armi nello sport e la tutela dei diritti fondamentali.

Il punto di partenza degli studenti è stato il caso Caster Semenya, un’atleta donna che a causa dei suoi valori ormonali non può competere con le altre donne in quanto tali valori sono più simili a quelli di un uomo e secondo le altre atlete e la IAAF (Associazione Internazionale delle Federazioni Atletiche) comportano dei vantaggi nelle competizioni.

La IAAF, nel 2018, ha introdotto una nuova regolamentazione sull'iperandrogenismo le cd. "DSD Regulations", nei confronti della quale Semenya ha fatto ricorso dinanzi al TAS.

Quest'ultimo, con il lodo del 30 aprile 2019, ha confermato la posizione dell'IAAF e rigettato il ricorso dell'atleta poichè ha ritenuto le norme della nuova regolamentazione necessarie a garantire la parità nelle competizioni atletiche. Sono state sottolineate questioni di primo rilievo, a partire da quella relativa ai rapporti tra ordinamenti, perché in virtù del principio della parità delle armi, che è tipico del diritto sportivo, si sacrificano interessi fondamentali quali quello alla salute e quello alla privacy. Infatti, l'atleta per poter competere con le atlete dello stesso genere deve sottoporsi a trattamenti sanitari che non si renderebbero necessari, non sussistendo alcuna patologia.

Altra questione attenzionata è stata quella relativa alla legittimità del trattamento dei dati personali, in quanto il Regolamento IAAF desta alcune perplessità. Infatti, la raccolta di dati medici degli atleti avviene originariamente per finalità connesse alla tutela della salute o ad accertamenti antidoping. Ove però risulti un livello ormonale più alto rispetto alle soglie previste dalla IAAF, i dati raccolti vengono utilizzati con finalità ulteriori, ovvero quelle di segnalare un sospetto caso di iperandrogenismo. A questo punto, le ulteriori indagini genetiche e biologiche non dipenderanno più da una reale volontà dell'atleta, che se volesse partecipare alla competizione internazionale dovrà necessariamente passare attraverso l'indagine e poi sottoporsi al trattamento sanitario per rientrare nei livelli ormonali previsti. Altri problemi che il caso in esame ha sollevato riguardano poi la dignità e l'identità personale. Infine, sono state analizzate le possibili soluzioni al problema.

Le fonti e gli scritti oggetto di approfondimento degli studenti dell'Università degli Studi di Messina sono stati:

- Lodo TAS 30 aprile 2019;
- *BOTTALICO B.* – “Nuovi metodi di indagine scientifica e tecnologica nello sport e prospettive di tutela del dato personale dell'atleta”, in *Olympialex Review*, n. 2/2020;
- *FALLETTI E.* – “Il riconoscimento dell'identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda Caster Semenya” in *Genius*, n. 1/2020.

Paolo Maggio

La puntata di Ius Sport di lunedì, 8 marzo 2021, è disponibile su:

<https://www.facebook.com/iuslawwebradio/videos/475951826767000>

<https://www.youtube.com/watch?v=ROjDPwarMJw>

Messina, 16 marzo 2021

Il Coordinatore Regionale

*Claudio Parlagreco*